



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE sulla fissazione delle aliquote d'imposizione per la tassa canalizzazione del 27 agosto 2012

Il Municipio di Caslano, richiamate le disposizioni degli articoli:

- 192 della Legge organica comunale
- 70 del Regolamento comunale di Caslano
- 110 della Legge d'applicazione della LF contro l'inquinamento delle acque
- 38 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 25.10.1989

d e c i d e:

1. La tassa d'uso è calcolata cumulativamente secondo i parametri seguenti:
 - a) fr. 0.50 per mc di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 20.00 per elemento allacciato. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'ACAP installati negli edifici, riferiti all'anno precedente;
 - b) 0.50 ‰ calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione.
2. Nel caso in cui vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il punto 1) della presente e l'intensità d'uso degli impianti, la tassa sarà aumentata o diminuita proporzionalmente.
3. Le modalità di pagamento saranno indicate sulla fattura.
4. La tassa è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura fissata dall'Autorità federale.
5. Entrata in vigore della presente ordinanza: 1° gennaio 2012.
6. Contro le disposizioni contenute nell'ordinanza è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: I. Casanova

6987 Caslano, 29 agosto 2012

Publicato agli albi comunali dal 30 agosto al 13 settembre 2012